

Repertorio N. 155761

Raccolta N. 20760

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

"Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei"

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno agosto duemilaventiti.

31.08.2020

alle ore diciotto e cinquantasei minuti.

In Gussago, via Richiedei n. 16.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITO

il consiglio di amministrazione della fondazione di diritto privato:

**"Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei"**

(di seguito anche la "**Fondazione**"), con sede in Gussago (BS), via Richiedei n. 16, Codice Fiscale 80013210176, Partita Iva 00813110178, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia con il n. 1660 in data 31 dicembre 2003 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 456001, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione modifiche dello Statuto della Fondazione.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il signor:

**BONOMETTI dott. CARLO**, nato a Brescia il 20 febbraio 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Il costituito, cittadino italiano, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale,

CONSTATATO

- che il presente Consiglio è stato ritualmente convocato a norma dell'articolo 9 del vigente statuto in questo luogo e per questi giorno ed ora con avviso inviato a tutti gli amministratori ed al Revisore in data 3 agosto 2020;

- che in questa sede del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente ed i Consiglieri signori QUADRI dott. ARMIDO, SPENNATI dott. EMANUELE, VERONA dott. RENATO, SABBADINI dott.ssa ERICA e CASELLA dott. MASSIMO GIUSEPPE; è assente giustificato l'altro Consigliere, dott. Conti Paolo;

- che assistono alla riunione anche il Revisore, dott. VIVENZI MAURO, ed il Segretario, dott. CAVALLERI CARLO;

- che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del vigente statuto, per le variazioni dello stesso è richiesta: "la maggioranza qua-



25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3  
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz.  
San Pancrazio, P.le Parrocchi Tonoletti,7  
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264  
notaio@notaiotufano.it

REGISTRATO A  
BRESCIA  
IL 02/09/2020  
N. 35012  
SERIE 1T  
€ 356,00

*lificata di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione";*

DICHIARA

il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed apre la discussione.

Prende per primo la parola il Presidente, il quale espone le ragioni che suggeriscono di adottare un nuovo testo di statuto che regolerà ora in avanti il funzionamento della Fondazione, adeguato ai più recenti interventi normativi in materia. Copia di tale testo di statuto **viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A"**.

Il Presidente in particolare sottolinea che l'art. 11-sexies, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, ha esteso l'applicabilità della nuova normativa sul Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3.07.2017 n. 117 anche alle fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza. Si rende quindi opportuno adeguare lo statuto della Fondazione alla predetta normativa, in modo da richiedere l'iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di prossima istituzione.

Il Presidente rammenta che l'adeguamento dello Statuto alla accennata normativa comporta, tra l'altro, che alla denominazione della Fondazione sia aggiunta l'indicazione di «ente del Terzo settore o l'acronimo «Ets». Peraltro l'utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione, il Presidente della riunione mette quindi ai voti il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di amministrazione della fondazione di diritto privato "Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei",

**D E L I B E R A**

- **1)** di approvare il nuovo testo di Statuto che regolerà d'ora in avanti la vita della Fondazione;

- **2)** di dare atto che, qualora e solo a partire dal momento in cui verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la seguente denominazione:

**"Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei - ETS"**

L'utilizzo di tale nuova denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- **3)** di conferire al Presidente tutti i necessari poteri per la presentazione di qualsiasi istanza, atto o documento necessari per il conseguimento dell'approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione da parte della Regione Lombardia, nonché per la successiva iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il tutto con

facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità nel corso dei procedimenti di approvazione e di iscrizione;

- **4)** di delegare al notaio Gianni Tufano l'espletamento di tutte le pratiche, anche telematiche, necessarie per il conseguimento dell'approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione da parte dei competenti Uffici della Regione Lombardia, nonché per la successiva iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

**Tale testo di deliberazione viene approvato dal Consiglio all'unanimità dei presenti.**

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa la riunione e scioglie la seduta alle ore diciannove e venti minuti.

**L'intervenuto mi dispensa dalla lettura dell'allegato.**

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 2 (due) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 5 (cinque) pagine complete e su parte della sesta, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e ventitre minuti.

FIRMATO: BONOMETTI CARLO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 20760 DELLA RACCOLTA  
STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI"  
PREMESSE

La fondazione "**Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei**" è costituita, ai sensi della Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 1, in seguito alla depubblicizzazione della preesistente I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) denominata "**Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei**".

L'Opera Pia venne eretta in ente morale con R.D. 13 dicembre 1877 per volontà del fondatore: il *nobil homo* Paolo Richiedei il quale, con testamento olografo del giorno 1 aprile 1860, dispose la costruzione in Gussago di un "*ospedale per i malati poveri e di una casa di ricovero per i vecchi poveri*".

Nel rispetto delle volontà del fondatore e di quanti hanno profuso il loro impegno e le loro risorse economiche, l'Ospedale e la Casa di Riposo hanno garantito negli anni la continuità degli scopi originari dell'istituzione tenendo conto delle evoluzioni del contesto sociale e delle normative in materia di assistenza sanitaria e socio sanitaria.

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E AMBITI IN OPERATIVITA'**

**Art.1**

**Denominazione**

Ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile è costituita la fondazione denominata:

**"Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei"**

senza vincoli grafici, di seguito denominata semplicemente "*fondazione*".

Qualora e solo a partire dal momento in cui verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la seguente denominazione:

**"Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei - ETS"**

senza vincoli grafici o di punteggiatura. L'utilizzo di tale nuova denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La *fondazione* non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica ed ha durata illimitata.

La *fondazione* è disciplinata dal Codice Civile, dalle leggi che disciplinano le attività istituzionali delle organizzazioni senza scopo di lucro e degli Enti del Terzo Settore, dal presente statuto e dal relativo Regolamento generale di Organizzazione.

**Art. 2**

**Sede legale**

La *fondazione* ha sede in Gussago (BS), Via Richiedei n. 16.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio risponde-

re alle esigenze del territorio, ha facoltà di istituire nuovi punti di erogazione dei propri servizi in ambito provinciale e regionale.

### **Art. 3**

#### **Finalità e scopi**

1. La *fondazione* si propone il perseguimento di finalità di pubblica utilità e di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza socio sanitaria integrata, della ricerca scientifica e della formazione e di tutte le iniziative tendenti al recupero sociale dell'anziano. Utilità e solidarietà interpretate alla luce delle condizioni storiche della società in evoluzione, dando priorità ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno e residenti nel territorio del comune di Gussago, ovvero nei comuni di ubicazione dei propri presidi. Ciò nei limiti consentiti dalla normativa vigente nei rispettivi ambiti di attività.

2. La *fondazione* opera nel settore dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria nonché nei settori della formazione e della ricerca scientifica per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:

- a) accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, persone di ogni età che necessitano di interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari;
- b) erogare prestazioni sociali, socio-assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie ad anziani e persone in situazione di svantaggio psichico e fisico;
- c) promuovere iniziative finalizzate alla conservazione dell'autonomia funzionale degli anziani e dei soggetti in situazione di difficoltà;
- d) realizzare attività di assistenza sociale attraverso la predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della vita umana;
- e) realizzare iniziative ed interventi finalizzati alla prevenzione ed alla riabilitazione delle patologie che riducono l'autonomia e la capacità funzionale delle persone di ogni età e condizione sociale;
- f) promuovere e realizzare interventi di ordine sanitario e socio-sanitario coerenti con le esigenze del territorio di riferimento e con gli obiettivi di cui alle lettere precedenti;
- g) promuovere, anche in collaborazione con soggetti terzi, la ricerca scientifica finalizzata a contrastare le patologie degenerative ed invalidanti;
- h) agire a tutela delle persone non autosufficienti, prive di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessità, promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente;

i) promuovere e svolgere attività di formazione in favore degli operatori della fondazione e di terzi esterni alla fondazione medesima;

j) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle iniziative e delle attività istituzionali della fondazione;

k) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto. 2.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la *fondazione* potrà:

a) farsi carico della gestione diretta o indiretta di strutture ricettive;

b) partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative culturali ed informative coerenti con gli scopi istituzionali;

c) promuovere la costituzione e la partecipazione ad enti ed organizzazioni aventi finalità congrue con quelle della fondazione;

d) stipulare negozi giuridici e convenzioni finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali;

e) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.

3. La *fondazione* non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente connesse o di quelle ad esse accessorie.

4. La *fondazione* può collaborare, attraverso apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati ed aderire ad enti ed istituzioni che perseguono finalità analoghe o assimilabili.

5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente sono disciplinati dai rispettivi regolamenti in materia.

#### **Art. 4**

##### **Attività strumentali**

1. La *fondazione* può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di fondazione.

2. A titolo esemplificativo, la *fondazione* potrà:

a) realizzare, acquistare e/o assumere a qualsiasi titolo il possesso di beni mobili e immobili, di impianti, di attrezzature e materiali utili o necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per il finanziamento e lo svolgimento delle proprie attività;

d) favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed

enti che contribuiscono al raggiungimento delle finalità della fondazione;

e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque finalizzate al perseguimento degli scopi della fondazione.

#### **Fondo di dotazione, Patrimonio e Fondo di gestione**

##### **Art. 5**

##### **Fondo di dotazione e Patrimonio**

1. Il fondo di dotazione della *fondazione* è costituito dai beni storici ed artistici indicati nelle tavole di fondazione e destinati al perseguimento delle finalità istituzionali; detti beni sono indicati nell'inventario regolarmente tenuto dalla *fondazione*.

2. Il patrimonio della *fondazione* è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario.

3. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) conferimenti di enti e soggetti con espressa destinazione a titolo di incremento del patrimonio;

b) residui di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;

c) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla *fondazione* a titolo di incremento del patrimonio;

d) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

e) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

4. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

5. Per quanto compatibile con le esigenze gestionali di carattere generale, le sopravvenienze attive non destinate a riserva o alla conservazione del patrimonio sono destinate alla riduzione, ovvero al contenimento delle rette inerenti ai servizi di residenzialità, dando la priorità alle rette praticate ai cittadini residenti in Gussago.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

##### **Art. 6**

##### **Fondo di Gestione**

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della *fondazione* e al fabbisogno delle necessità gestionali:

a) rette degli ospiti e contributi delle famiglie;

b) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

c) avanzi di gestione dei precedenti esercizi non trasfe-

riti a patrimonio;

d) elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti da benefattori, enti, amministrazioni pubbliche o soggetti privati;

e) ogni provento conseguito in relazione alle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;

f) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

2. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie della *fondazione*; lasciti e/o eredità dovranno essere accettati con beneficio d'inventario.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 dello Statuto ed di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Amministrazione della Fondazione**

##### **Art. 7**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della *fondazione*:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di Controllo.

##### **Art. 8**

##### **Il Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e nella seduta di insediamento; la votazione avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente della *fondazione*.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della sua nomina, che coincide sempre con la data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente, come il Vice Presidente, può essere revocato dalla carica con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Tale deliberazione dovrà raccogliere il voto favorevole a scrutinio segreto di almeno quattro dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di revoca deve essere avanzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione da almeno quattro dei consiglieri corredata dalle motivazioni da cui l'iniziativa trae origine.

6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della *fondazione*; può aprire e chiudere conti correnti bancari e po-

stali previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9**

##### **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della *fondazione* di fronte a terzi ed in Giudizio.

2. Il Presidente:

- a) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) fornisce alle macro strutture organizzative/direzioni della Fondazione le linee di indirizzo generali definite dal Consiglio di Amministrazione e ne coordina l'azione;
- d) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte dei competenti uffici e servizi della *fondazione*;
- e) promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della *fondazione*;
- f) esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della *fondazione*;
- g) sovrintende all'amministrazione della *fondazione*;
- h) sottoscrive gli atti di amministrazione, i contratti, la corrispondenza e ogni atto della *fondazione*;
- i) apre e chiude conti correnti bancari e postali;
- j) effettua operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- l) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della *fondazione* in conformità allo Statuto.

3. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha il compito di nominare avvocati per rappresentare la *fondazione* in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della *fondazione*, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva e comunque non oltre quindici giorni dall'assunzione del provvedimento.

5. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il Regolamento generale di Organizzazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

#### **Art. 10**

##### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco del Comune di Gussago; la nomina si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza del Comune. Pertanto è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultimo.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni/esercizi e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

e) ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Brescia ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'assolvimento dell'incarico.

#### **Art 11**

##### **Durata del mandato e decadenza degli amministratori**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione mediante richiesta indirizzata al Sindaco di Gussago, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere revocati da chi li ha nominati e cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive. Il Regolamento generale di Organizzazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza.

3. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina dell'amministratore dimes-

so o cessato al soggetto nominante.

4. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

5. Le dimissioni la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

## **Art. 12**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della *fondazione*.

2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) eleggere, al proprio interno, il Presidente della *fondazione*;

b) eleggere, al proprio interno, il Vicepresidente della *fondazione*;

c) approvare il piano annuale di attività della *fondazione*;

d) approvare la relazione annuale sulle attività della *fondazione*;

e) predisporre ed approvare il bilancio d'esercizio;

f) deliberare l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti ed eredità;

g) deliberare l'accettazione di legati e donazioni;

h) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;

i) deliberare l'ammontare delle rette degli ospiti e dei fruitori dei servizi erogati dalla *fondazione*;

l) approvare il piano generale di organizzazione della *fondazione* e determinare la relativa dotazione organica;

m) conferire gli incarichi dirigenziali ed i contenuti delle relative deleghe;

n) adottare i regolamenti interni e le loro modificazioni;

o) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio, nominando procuratori ed avvocati;

p) determinare l'eventuale ammontare delle indennità spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso del Revisore;

q) istituire eventuali Commissioni interne con compiti consultivi e propositivi;

r) approvare i verbali delle proprie sedute.

s) modificare lo statuto;

t) approvare il nuovo statuto;

u) sciogliere la *fondazione*.

3. Le deliberazioni di approvazione dello Statuto e delle relative modifiche, nonché le dimissioni e l'acquisto di beni immobili richiedono la maggioranza qualificata di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente della *fondazione*, ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati, se necessario, nelle forme prescritte dalla legge; il Consiglio di Amministrazione conserva il compito di verificare la corretta attuazione della delega, nonché l'onere di chiedere relazioni e informazioni circa le attività poste in essere dal soggetto delegato.

### **Art. 13**

#### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per approvazione del rendiconto economico annuale o del bilancio d'esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore contabile.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente anche da un solo Consigliere.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è recapitato agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti in ogni caso la ricezione da parte dei singoli amministratori.

3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da far pervenire agli interessati almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, ovvero per altra forma di partecipazione a distanza consentita dall'evoluzione tecnologica, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati personali e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove pure trovasi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

4. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valida-

mente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12.3 del presente statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; sono esclusi dal computo gli assenti e gli astenuti.

7. In caso di deliberazione che acquisisca un numero equivalente di voti favorevoli e contrari, avrà la prevalenza il voto del Presidente.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate da un segretario; le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente a ciò incaricato dal Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri nominato dagli amministratori presenti.

9. La verbalizzazione avviene mediante stesura di separati atti deliberativi per ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno o comunque deciso in seduta. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati in formato elettronico al domicilio dei consiglieri.

#### **Art. 14**

##### **Organo di Controllo**

1. L'organo di controllo della *fondazione* è costituito da un Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali ed è nominato dal Sindaco del Comune di Gussago in coerenza con le disposizioni di legge e di statuto.

2. Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. Compete al Revisore la vigilanza sul rispetto della legge e del presente statuto, nel perseguimento delle finalità istituzionali e nell'esercizio delle relative attività di competenza, nonché la revisione legale dei conti.

4. Il Revisore è informato delle sedute del Consiglio di Amministrazione con il relativo ordine del giorno ed assiste alle stesse.

5. Il compenso del Revisore è definito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per l'intera durata del suo incarico.

#### **Art. 15**

##### **Organizzazione**

La struttura organizzativa della Fondazione è definita dal Consiglio di Amministrazione con uno o più regolamenti, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti per lo svolgimento delle attività di competenza.

##### **Atti di gestione e norme transitorie**

#### **Art. 16**

##### **Bilanci d'esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio e la nota integrativa, redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 del codice civi-

le, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.

3. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della *fondazione* e della situazione economico-finanziaria della stessa.

4. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione della *fondazione* sull'andamento della gestione, sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. A partire dalla data di iscrizione della *fondazione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale è redatto e depositato in conformità della normativa che disciplina il Terzo Settore.

#### **Art. 17**

##### **Scioglimento della Fondazione**

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

#### **Art. 18**

##### **Norma finale e transitoria**

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione a 5 (cinque) membri, prevista dall'art. 10, co. 1 del presente statuto e la connessa maggioranza qualificata prevista dall'art. 12, co. 3 trovano applicazione dal prossimo rinnovo del suddetto organo.

2. Fino alla scadenza del mandato in corso alla data di approvazione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione mantiene la composizione in atto a 7 membri e la maggioranza qualificata di cui all'art. 12, co. 3 rimane fissata in 5 (cinque) componenti.

**Certificazione di conformità di documento digitale  
a documento cartaceo**

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Io sottoscritto, dott. GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

CERTIFICO

che la presente copia su supporto informatico, da me sottoscritta digitalmente con certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, in corso di validità, è conforme al documento originale analogico, composto di due fogli, oltre all'allegato "A" e firmato a norma di legge, dell'atto a mio rogito in data 31 agosto 2020, rep. n. 155761/20760.

Brescia, nove settembre duemilaventi